

## **BGer 5A\_196/2022 vom 30. März 2022**

Bundesgericht, 2022-03-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_196\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_196_2022)

FR: TF 5A\_196/2022 du 30 mars 2022

IT: TF 5A\_196/2022 del 30 marzo 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A. \_\_\_\_\_ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B. \_\_\_\_\_), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A. \_\_\_\_\_ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con sentenza 5A\_59/2022 del 21 febbraio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso introdotto da A. \_\_\_\_\_ avverso il decreto 13 gennaio 2022. Dopo aver tentato infruttuosamente di consegnare tale sentenza al ricorrente per lettera raccomandata (non ritirata nel termine di giacenza postale), il Tribunale federale l'ha spedita per posta A.

Mediante sentenza 25 febbraio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello, constatato che A. \_\_\_\_\_ non aveva versato l'anticipo richiesto, ha dichiarato il predetto reclamo irricevibile.

#### **E. 2**

Con "ricorso in materia di diritto pubblico" 17 marzo 2022 A. \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza 25 febbraio 2022 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di "verificare come mai [ha] ricevuto una decisione del presidente della camera di protezione mentre c'è un ricorso in corso".

Non sono state chieste determinazioni.

#### **E. 3**

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF sono del tutto disattese: il ricorrente non spende una parola per spiegare in che modo la sentenza cantonale impugnata violerebbe il diritto. Egli si limita a osservare di aver presentato ricorso al Tribunale federale contro il decreto 13 gennaio 2022, dimenticando però che tale

impugnativa non aveva effetto sospensivo (v. art. 103 cpv. 1-2 LTF ) e che questo non era stato né chiesto né accordato (v. art. 103 cpv. 3 LTF ).

#### **E. 4**

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.